**DIRITTO CIVILE I - anno accademico 2022/2023**

**(prof. Giovanni De Cristofaro)**

**Seminario del 24 ottobre 2022 – Dott. Francesco Leoni, notaio in Ferrara**

Tizio e Tizia, residenti in Ferrara e coniugati in regime di comunione legale, si recano dall’avvocato Cicerone, precisando quanto segue: Tizia riferisce di essere proprietaria esclusiva di un villino sito in c.so Ercole I d’Este, ricevuto per successione dalla zia Lucilla; Tizio dichiara di essere titolare di una partecipazione in Alfa s.r.l., società specializzata nella progettazione e realizzazione di strumenti di diagnostica medica.

L’intenzione dei coniugi è quella di trovare uno strumento giuridico idoneo alla protezione dei beni suddetti, al fine di meglio assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, anche in considerazione dell’esistenza di Tizietto, primogenito minore d'età, e di Caietto, nascituro già concepito.

I coniugi, nondimeno, vorrebbero mantenere la titolarità esclusiva di tali beni, amministrandoli in autonomìa, così come fatto fino ad ora; vorrebbero altresì riservarsi la possibilità di alienarli senza dover richiedere alcuna autorizzazione.

Tizio, informa il legale che suo padre Tizione, proprietario di un appartamento con vista sul mare sito in Lido di Spina, avrebbe in animo di vincolare detto cespite per il soddisfacimento dei bisogni dei nipoti, pur conservandone la proprietà.

Tizio e Tizia sono accompagnati da Caio, maggiore di età, figlio di Tizio nato da precedente relazione dello stesso, il quale espone all’avvocato di essere da due mesi unito civilmente con Sempronio e di essere proprietario di un appartamento in Bologna, che vorrebbero proteggere da eventuali azioni esecutive dei creditori dell’impresa di Sempronio.

Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato Cicerone, esponga alle parti la soluzione conforme alla legge che ritenga più idonea per soddisfare le richieste delle parti, trattando brevemente gli istituti coinvolti.

**Questioni risolutive e approfondimenti trattati incidentalmente durante il seminario:**

1. Qual è lo strumento giuridico utilizzabile dalle parti per perseguire i fini dichiarati?
2. Quale forma dovrà rivestire l’atto utilizzato dalle parti? È sufficiente che esse si siano rivolte ad un avvocato oppure dovranno ricorrere ad un’altra figura professionale? Può costituirsi un bene in fondo patrimoniale per testamento? Quali le differenze formali rispetto alla costituzione per atto *inter vivos*?
3. I beni che le parti intendono vincolare rispettano tutti i requisiti richiesti dalla legge? È consentita la costituzione in fondo patrimoniale della quota di società a responsabilità limitata?
4. Qual è la natura giuridica del fondo patrimoniale? Come funziona il relativo regime pubblicitario? Perché si parla di patrimonio separato e di vincolo di destinazione?
5. Qual è il ruolo del consenso dei coniugi per il perfezionamento del vincolo derivante da atto *inter vivos*? E per la costituzione effettuata con testamento?
6. È possibile costituire un bene in fondo patrimoniale mantenendone la titolarità? Perché? E se il soggetto costituente non è uno dei coniugi?
7. Le disposizioni dettate per l’amministrazione del fondo patrimoniale richiamano la disciplina relativa alla comunione legale (artt. 180ss. c.c.): è possibile derogare alla regola dell’amministrazione congiunta per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione?
8. Quali atti devono ricomprendersi nel concetto di “alienazione” di cui all’art. 169 c.c.? Quale, dunque, il rapporto fra detta norma e la disciplina sull’amministrazione della comunione legale richiamata espressamente dal precedente art. 1683 c.c.?
9. È possibile disporre, nell’atto costitutivo del fondo, che per l’alienazione del bene, oltre a non rendersi necessario il mutuo consenso dei coniugi, non occorre nemmeno domandare l’autorizzazione del giudice? E che dire, invece, del requisito dell’evidente necessità o utilità? È suscettibile di essere escluso dalle parti?
10. Quali sono le cause di scioglimento del fondo patrimoniale? Tra di esse può annoverarsi il mutuo consenso dei coniugi? Se sì, come fare se esistono figli minori (o nascituri concepiti)?
11. Può esperirsi l’azione revocatoria avverso l’atto che costituisce un bene in fondo patrimoniale? Se sì, quali sono gli effetti che derivano dalla sentenza di revoca?

**Giurisprudenza rilevante:**

**Cass. civ., sez. III, 08 ottobre 2008, n. 24798**

*La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.*

**Cass. civ., sez. un., 13 ottobre 2009, n. 21658**

*L'opponibilità nei confronti dei terzi dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale discende esclusivamente dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio di cui all'art. 162 c.c. La trascrizione nei registri immobiliari prevista dall'art. 2647 c.c. ha la sola funzione di pubblicità notizia.*

**Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2000, n. 6957**

**Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19161**

*La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 c.c., onde a essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come mero diritto di credito[…].*

**Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2020, n. 8201**

*In tema di esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'articolo 170 del Cc, la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.*

**Trib. Ferrara, 9 maggio 2005 (in *Le società*, 2006, 488)**

*Le quote di s.r.l. possono definirsi beni immateriali (giurisprudenza di legittimità costante) equiparabili ai beni mobili; la ricorrente affermazione della medesima giurisprudenza che gli stessi sono "non iscritti in pubblici registri" va considerata tuttavia talvolta un "obiter dictum" […] e comunque ulteriormente verificata in relazione all'art. 2470 (ex 2479) ex. dopo la legge 310/93 e la recente riforma del diritto societario [2003]. In realtà infatti il deposito (per l'iscrizione) dell'atto di trasferimento della quota nella forma ad regularitatem di scrittura privata autenticata, produce ormai non solo gli effetti di cui all'art. 2193 c.c, ma costituisce anche il presupposto necessario della successiva iscrizione (di natura costitutiva) nel libro soci, e quindi è rilevante, ferma restando la piena validità ed efficacia inter partes, sia per l'opponibilità nei confronti dei terzi, sia per l'efficacia nei confronti della società […].*

**Trib. Milano, 17 gennaio 2006 (in *Riv. not.,* 2006, 1335)**

**Trib. Pisa, 9 novembre 2005 (in *Riv. not.*, 2007, 2007, 659)**

**Trib. Roma, 27 giugno 1979 (in *Riv. not.*, 1979, 952)**

*Anche in presenza di figli minori, l'autorizzazione giudiziale per l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su beni immobili compresi nel fondo patrimoniale prevista dall'art. 169 c.c. è richiesta solo nel caso in cui le parti non abbiano espressamente consentito (nell'atto di costituzione) tali atti di disposizione sulla base del mero consenso dei coniugi costituenti.*

**Trib. Terni, 12 aprile 2005 (in *Riv. not.*, 2006, 1334)**

*La facoltà prevista dall'art. 169 c.c. in capo ai coniugi di derogare alla disciplina degli atti di straordinaria amministrazione riguardanti i beni compresi nel fondo patrimoniale non può essere estesa al punto da escludere la necessità dell'autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori, attesa la possibilità di un conflitto tra gli interessi facenti capo a questi ultimi e quelli dei coniugi: è pertanto irrilevante in tal caso il patto di deroga contenuto nell'atto costitutivo del fondo.*

**Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2019, n. 22069**

*Nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale si può consentire che i beni costituiti nel fondo vengano alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati senza autorizzazione del giudice, pur in presenza di figli minori o maggiorenni conviventi con i genitori e non economicamente autosufficienti.*

**Cass. civ., sez. I, 08 agosto 2014, n. 17811**

*I coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale in presenza di figli minori, o anche solo concepiti, i quali, pertanto, sono legittimati a dedurne la conseguente invalidità.*

**App. Bologna, 2 ottobre 2001 (in *Notariato*, 2002, 31)**

*Poiché le cause di estinzione del fondo patrimoniale previste dall’art. 171 c.c. assumono carattere di tassatività, i coniugi, specie nel caso in cui vi siano figli minori, non possono addivenire ad una riduzione consensuale della convenzione matrimoniale costituita dal fondo patrimoniale.*

**Trib. Milano, 6 marzo 2013 (in *Dir. fam. e pers.,* 2013, 4, I, 1417)**

*In materia di fondo patrimoniale, l'art. 171 c.c. riguarda esclusivamente le ipotesi di cessazione legale del fondo, essendo, conseguentemente, ammissibile la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi nelle stesse forme di cui all'art. 163 c.c. pur in presenza di figli minorenni. All'atto pubblico di modifica o di risoluzione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale i coniugi possono addivenire liberamente, senza necessità di autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria, pur in presenza di figli minori. L'autorizzazione è, invero, richiesta dall'art. 169 c.c. soltanto per l'alienazione dei beni facenti parte del fondo, ovvero per dare in pegno, per ipotecare, o, comunque, vincolare beni del fondo nei soli casi di necessità od utilità evidente. Alla revocabilità per mutuo consenso del fondo patrimoniale non può porsi un controllo giudiziario non previsto da alcuna norma di legge e del quale mancherebbero i parametri di valutazione, e che si porrebbe in contrasto con l'esigenza di salvaguardia dell'autonomia privata dei coniugi-genitori.*

**Cassazione civile sez. I, 25/10/2021, n.29983**

*In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata.*

**Cassazione civile sez. I, 12/05/2022, n.15257**

*La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell'*[*articolo 2901 del codice civile*](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=831180&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza)*, salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.*